

Art. 1. PREMESSE

1. Le presenti disposizioni, in armonia con la norme vigenti, dettano regole e principi in materia di contribuzione universitaria e diritto allo studio e si applicano a tutti gli studenti iscritti a corsi di studio.
2. Per “studente” si intende colui che è iscritto ad un corso di studio presso l’Università degli Studi di Padova - nel seguito, per brevità, “Università” .
3. Dove non diversamente previsto da specifiche disposizioni nazionali o locali il presente regolamento si applica anche agli iscritti ad altri percorsi formativi attivati dall’Università.
4. L’Università si ispira a principi generali di equità e gradualità in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività dei contributi dovuti.
5. L’Università assume come proprio il dovere di favorire tutte le azioni e le iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, consentendo agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, di raggiungere i livelli più alti dell’istruzione universitaria.

Art. 2. CONTRIBUZIONE STUDENTESCA, ESONERI TOTALI E PARZIALI, MAGGIORAZIONI

1. Gli studenti contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un **contributo onnicomprensivo annuale**, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. L’imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario non sono comprese nel contributo onnicomprensivo annuale.
3. L’Università **esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale** gli studenti che:
 - a. presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio regionale;
 - b. presentano disabilità, con riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con una percentuale di invalidità pari o superiore al 66%.
4. L’Università **esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale**, in applicazione alla normativa vigente (L.232/2016), anche gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente rilasciato per il diritto allo studio

universitario) sia **inferiore o eguale a 13.000 euro** e che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del proprio corso di studio, aumentata di uno;
- b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10 crediti formativi** universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25 crediti formativi** universitari. Non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno.

In caso di soddisfacimento del solo requisito di merito (lettera b) e non di regolarità di iscrizione (lettera a), il contributo onnicomprensivo avrà un valore di 200,00 euro.

- 5 L'Università applica la graduazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle condizioni economiche e di merito, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. In particolare per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui **ISEE sia compreso tra 13.000,01 euro e 30.000,00 euro** e che soddisfino entrambi i requisiti sopracitati (lettera a e b), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

In caso di soddisfacimento del solo requisito di merito (lettera b) e non di regolarità di iscrizione (lettera a) del comma 4, il contributo onnicomprensivo non può superare il 10,5 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

6. L'Università, in applicazione del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, prevede delle maggiorazioni del contributo studentesco per gli studenti iscritti in qualità di fuori corso, il cui incremento viene determinato in funzione dell'ISEE e del numero degli anni di iscrizione oltre la durata normale del corso di studio.
7. L'Università annualmente definisce nel Prospetto Tasse e Contributi l'importo del contributo onnicomprensivo, secondo regole di progressività e tenuto conto del principio di equilibrio di bilancio. La contribuzione progressiva in base all'ISEE si applica se non vi sono i requisiti di esonero previsti dalla Legge 232/2016 o qualora l'applicazione degli importi massimi previsti dalla legge risulti economicamente meno vantaggiosa per lo studente.
8. L'Università annualmente definisce nel Bando Esoneri gli **ulteriori esoneri parziali** destinati agli studenti:
 - a. con percentuale di disabilità e invalidità inferiore al 66%;
 - b. che svolgono documentata attività lavorativa;
 - c. con particolari situazioni personali e/o familiari;
 - d. iscritti al primo anno con particolari requisiti di merito (voto di diploma o laurea triennale).

Art. 3. ESCLUSIONE DALLA RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

L'Università esclude dalla riduzione della contribuzione in funzione dell'ISSE gli studenti iscritti a corsi di laurea in teledidattica.

Art. 4 SCADENZE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE, MAGGIORAZIONI PER RITARDO NEL VERSAMENTO E CONTRIBUTI PER SPECIFICI SERVIZI.


1. L'Università stabilisce per ogni anno accademico l'eventuale rateizzazione del contributo onnicomprensivo annuale e le relative scadenze. Di norma sono previste 3 rate non ulteriormente dilazionabili.
2. L'Università stabilisce per ogni anno accademico le eventuali maggiorazioni dovute per i pagamenti eseguiti oltre le scadenze fissate e gli importi dei contributi per i servizi prestati su richiesta degli studenti per esigenze individuali (Diritto fisso per la ripresa degli studi, tasse di iscrizione ai corsi singoli, iscrizione ai corsi estivi, ecc).
3. L'Università definisce annualmente i contributi per sostenere le prove di ammissione ai corsi di laurea e per la valutazione dei requisiti curriculari minimi di accesso ai corsi di laurea magistrale.
4. Il Manifesto degli Studi, che tra gli altri documenti comprende il Prospetto Tasse e Contributi, il Bando Esoneri e il Bando delle Borse di studio regionali, approvato dagli Organi di Ateneo, ciascuno per la parte di propria competenza, viene pubblicato nel sito web di Ateneo, di norma, almeno 45 giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle domande di preimmatricolazione.

Art. 5. CONTRIBUZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E AI CORSI O SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. Gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. L'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono comunque dovute.
2. Gli studenti iscritti ai corsi o Scuole di specializzazione sono tenuti a versare un contributo annuale oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo, secondo il Prospetto tasse e contributi per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione annualmente approvato dagli Organi di Ateneo, per la parte di competenza, e pubblicato nel sito web di Ateneo.

Padova,

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

| | |
|--|--|
| <p>Il Dirigente Dr. Andrea Grapppeggia</p>  | <p>Il Responsabile del procedimento amministrativo – ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod. Dr. Davide Fiorotto</p> |
|--|--|